

01-01-00 - Direzione generale

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Oggetto: CAPITOLATO PRESTAZIONALE - Avvio di una procedura telematica di gara europea aperta ai sensi dell'articolo 71 del Codice dei contratti per la fornitura e installazione di n.1 Strumento automatico per la determinazione della carica batterica mesofila totale nel latte crudo per il laboratorio del latte di Oristano. Codice Unico di Intervento (CUI): F03122560927202500004. Approvazione del progetto - CVP 38300000-8 - Strumenti di misurazione.

PREMESSA

Con Legge Regionale n. 34 del 28.12.2020 "Modifiche all'articolo 1 della L.R. n. 47/2018 in materia di assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici", è stata attribuita all'Agenzia Laore Sardegna la competenza a erogare direttamente l'assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici di cui all'art. 15, comma 2, lettera a) della L.R. n. 13/2009, al fine di garantire la continuità della sicurezza e della qualità delle produzioni alimentari, della salvaguardia dell'ambiente e della sanità animale e la condizionalità delle politiche agricole comunitarie, nazionali e regionali.

L'Agenzia Laore Sardegna – CF: 03122560927, di seguito anche “Stazione Appaltante” o semplicemente “Agenzia” o “parte”, ai sensi dell'articolo 71, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 s.m. i, (d'ora in poi anche “Codice”), intende avviare una procedura telematica di gara aperta europea per l'acquisto di una strumentazione, denominata Strumento automatico per la conta batterica mesofila totale nel latte crudo vaccino, caprino, ovino e bufalino, sulle piattaforme telematiche di negoziazione degli acquisti di beni e servizi.

La fornitura oggetto del presente appalto risulta coerente con la classificazione CPV 38300000-8 Strumenti di misurazione, di cui al Titolario approvato dalla Commissione Europea nel 2008.

L'acquisizione della fornitura di cui all'oggetto si inserisce nell'ambito di una pianificazione per la sostituzione delle strumentazioni e/o apparecchiature attualmente in funzione presso il laboratorio, in quanto quelle in uso, acquistate nei primi anni 2000, risultano caratterizzate da obsolescenza tecnologica, tale per cui le strumentazioni richiedono continui interventi di manutenzione straordinaria con evidenza

antieconomica, tenuto conto che le apparecchiature, sia dal punto di vista tecnico-funzionale sia dal punto di vista economico, si considerano entrate nell'ultima fase del ciclo di vita del prodotto.

Nell'attività quotidiana il Laboratorio di analisi del latte di Oristano dell'Agenzia Laore Sardegna (D'ora in poi anche solo Laboratorio) svolge annualmente analisi su oltre 330.000 campioni e nella propria attività vengono utilizzati notevoli quantità di reagenti necessari per l'espletamento del processo di analisi.

Si ritiene, pertanto, necessario provvedere alla introduzione di nuove apparecchiature caratterizzate da un elevato contenuto tecnologico che possano soddisfare le esigenze sempre più stringenti dei principali *stake holders* della filiera lattiero-casearia (allevatori; mini-caseifici e caseifici; industriali).

La nuova tecnologia presenta standard di elevata definizione che consente di ottenere risultati attendibili e che determinano una minore partecipazione dell'operatore umano nel processo di analisi, soprattutto anche per quanto riguarda l'intervento delle manutenzioni. Infatti la stessa prevede che le strumentazioni siano progettate per un intervento di "by self-cleaning" automatico.

Nel contesto del laboratorio che opera in conformità della norma UNI CEN EN ISO/IEC 17025, per l'analisi del latte e dei prodotti della filiera lattiero-casearia, l'uso di strumentazioni affidabili e accurate è indispensabile per garantire risultati riproducibili e conformi ai requisiti della norma ISO/IEC 17025.

Il Laboratorio è inserito nell'elenco ufficiale dei Laboratori di autocontrollo non annessi alle industrie alimentari della Regione Autonoma della Sardegna e con legge regionale n. 34 del 28.12.2020 è stata attribuita la competenza ad erogare l'assistenza agli imprenditori zootecnici come anticipato in premessa.

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato tecnico prestazionale definisce il complesso delle condizioni contrattuali inerenti all'esecuzione della fornitura della strumentazione indicata in premessa riferita alla categoria merceologica degli strumenti di misurazione di cui il Laboratorio intende dotarsi, in chiave di miglioramento della situazione attuale in conformità con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2017.

Le modalità, le specifiche e i tempi dell'esecuzione del contratto sono indicati nel presente capitolato prestazionale, salvo più precise indicazioni che in sede di esecuzione potranno essere impartite dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, previo controllo del Responsabile Unico del Progetto.

L'operatore economico è chiamato a presentare un'offerta economica partendo dai requisiti minimi richiesti delle specifiche tecniche che sono indicate nell'allegato A al capitolato prestazionale, del quale fa parte integrante.

L'operatore economico si impegna a fornire il supporto per la gestione delle attività annesse e connesse all'avvio del funzionamento della strumentazione, non solo in sede di installazione, avvio e collaudo, ma anche durante tutto il ciclo di vita della strumentazione, assumendosi la piena responsabilità del raggiungimento degli obiettivi inerenti la fornitura oggetto dell'appalto.

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura e la installazione di una strumentazione, denominata Strumento automatico per la conta batterica mesofila totale nel latte crudo vaccino, caprino, ovino e bufalino da destinare al laboratorio del latte di Oristano - Frazione di Nuraxinieddu - Località Palloni.

L'aggiudicazione dell'appalto per l'acquisizione dello Strumento automatico dovrà essere effettuata “ **chiavi in mano**”, comprensiva di ogni attività necessaria (trasporto, installazione, configurazione, collaudo e messa in esercizio), **e realizzata a regola d'arte**, nel rispetto della normativa vigente e degli standard tecnici applicabili, nulla escluso.

Nei limiti di quanto previsto dal presente capitolato, l'Agenzia Laore si riserva, fin da ora, la facoltà di modificare, previo accordo con l'aggiudicatario/affidatario, eventuali aspetti tecnico-operativi della fornitura, in funzione di nuove esigenze di natura organizzativa e pratico operativa che nel corso della vigenza contrattuale dovessero sopravvenire al fine di consentire la corretta gestione delle attività di laboratorio, in osservanza del principio di conservazione del rapporto contrattuale di cui all'articolo 9 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 2. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO E MODALITA' DI ESECUZIONE

L'affidamento dell'appalto non è suddivisibile in lotti in quanto la natura della prestazione non lo consente trattandosi di acquistare e consegnare un'apparecchiatura che, per l'uso cui è destinato, deve essere consegnato in un'unica circostanza di tempo e di luogo.

L'unitarietà dell'affidamento risponde, pertanto, a precise esigenze di funzionalità e logica prestazionale.

Le operazioni di consegna, installazione e montaggio della fornitura in oggetto, a regola d'arte, dovranno essere concluse entro 45 giorni, naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto.

Tutti i materiali devono essere corredati da certificazioni ufficiali ed essere rispondenti alle normative vigenti.

L'Amministrazione potrà rifiutare in qualunque momento i prodotti forniti che, per qualsiasi causa, a giudizio insindacabile della stazione appaltante, non fossero conformi alle prescrizioni del presente capitolato, comunque inadeguati alle funzioni cui sono destinati e il fornitore dovrà tempestivamente rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a proprie spese.

I materiali rifiutati dovranno essere immediatamente sgomberati dal fornitore.

Ove il fornitore non effettuasse la rimozione nel termine prescritto, l'Amministrazione potrà provvedere direttamente, con spese a carico del fornitore inadempiente, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione.

L'operatore economico dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature, oggetto dell'appalto fino a collaudo avvenuto, con esito positivo. Il supporto dell'operatore economico, tramite incaricati specializzati della stessa ditta, previa presenza di referenti del laboratorio, dovrà essere garantito anche successivamente alla fase di collaudo e, comunque, durante tutto il ciclo di vita dell'apparecchiatura per consentire alla stazione appaltante di gestire correttamente anche situazioni e/o evenienze non conosciute e/o non conoscibili e/o non prevedibili e/o non previste in sede di predisposizione dei requisiti minimi delle specifiche tecniche richieste in sede di predisposizione dei documenti di gara, in particolare avuto riguardo al progetto di alto contenuto tecnologico.

I prodotti devono essere confezionati e trasportati in modo conforme alle normative vigenti.

Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire l'integrità del prodotto fino al momento dell'uso.

I prodotti devono essere confezionati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto.

Si precisa che nella fornitura, oltre alla strumentazione, è altresì ricompreso il seguente insieme di beni e servizi:

- imballo, trasporto, spese doganali, scarico c/o il laboratorio;
- installazione, collaudo, messa in funzione ed avviamento della strumentazione;
- collegamenti e quant'altro necessario perchè l'installazione possa considerarsi a regola d'arte e conforme alle normative vigenti, senza esclusioni di sorta;

- manuali d'uso operativi e di manutenzione per l'apparecchiatura redatti in lingua italiana e/o inglese;
- formazione e addestramento del personale di laboratorio;
- assistenza tecnica continua sia in presenza che da remoto: l'assistenza tecnica in presenza dovrà essere richiesta e garantita con presenza del proprio personale presente sul territorio regionale e per gli aspetti annessi e connessi all'utilizzo manuale del prodotto, soprattutto quelli che possano comprometterne il corretto funzionamento onde evitare manomissioni e/o un uso improprio; in particolare, la presenza dovrà essere garantita nei primi dodici mesi della garanzia e fino a raggiungimento di un uso corretto e consapevole degli addetti del laboratorio. L'assistenza da remoto dovrà essere garantita almeno durante le ore di effettiva attività del laboratorio dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al venerdì, da gennaio a agosto dell'anno di competenza, in quanto in questo periodo il laboratorio svolge la propria attività su turni; mentre da settembre a dicembre dell'anno solare dalle ore 8 alle ore 14, dal lunedì al venerdì.
- **garanzia per l'installazione contro tutti i difetti di fabbricazione e montaggio per un periodo di 5 (cinque) anni, salvo usi impropri dell'Amministrazione.**

Eventuali variazioni differenti da quanto previsto dal capitolato prestazionale devono essere comunicate tempestivamente per iscritto tramite canali di comunicazione dedicati per consentire alla parti di dare corretto svolgimento del rapporto contrattuale.

L'operatore economico è autorizzato, ai sensi dell'articolo 17 commi 8 e 9 del Codice dei contratti pubblici, a dare esecuzione anticipata rispetto alla stipula del contratto al fine di garantire la continuità delle attività di laboratorio e per evitare che la mancata esecuzione immediata della prestazione determini e/o possa determinare un grave disservizio dovuta a sospensione e/o interruzione del pubblico servizio.

L'operatore economico dovrà dare seguito alla consegna anticipata previa richiesta formale mediante i canali di comunicazione all'uopo dedicati.

TRASFERIMENTO KNOW-HOW (Clausola anti vendor lock-in tecnico)

Al fine di evitare fenomeni di vendor lock-in, in conformità ai principi di cui agli artt. 1, 10 e 68 del D.Lgs. 36 /2023 e agli artt. 68 e 69 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, acronimo CAD), l'affidatario è tenuto a garantire il trasferimento del know-how, della documentazione tecnica e operativa, nonché la piena interoperabilità e portabilità delle soluzioni fornite.

In relazione al principio del risultato dell'affidamento, della concorrenza, di non discriminazione e trasparenza del Codice dei contratti pubblici, la clausola lock in limiterebbe la concorrenza e vincola la pubblica amministrazione a un operatore economico.

In relazione all'articolo 68 di cui sopra, sulle specifiche tecniche e di interoperabilità, le specifiche tecniche indicate:

- non devono favorire o escludere operatori economici;
- devono garantire accesso aperto e concorrenza (salvo i casi di diritti di privativa industriale e assenza di concorrenza debitamente motivate);
- si deve privilegiare interoperabilità e standard aperti.

In riferimento agli articoli 68 (**Acquisizione software**) e 69 (Riuso e apertura) del CAD, il progetto si riferisce al rispetto delle seguenti condizioni:

- preferenza per soluzioni aperte e riusabili.
- obbligo di evitare dipendenze da fornitori.
- disponibilità di codice/documentazione.

Si rammenta che anche ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) ribadiscono esplicitamente:

- necessità di evitare vendor lockin.
- obbligo di prevedere: trasferimento dati; documentazione completa; portabilità.

MANUTENZIONE DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DELLO STRUMENTO AUTOMATICO PER LA CONTA DELLA CARICA BATTERICA MESOFILA TOTALE NEL LATTE CRUDO.

L'offerta economica deve prevedere il servizio di manutenzione periodica annuale dello Strumento automatico per la conta della carica batterica mesofila totale nel latte crudo per 5 anni.

Il servizio contempla, infatti, l'esecuzione di interventi di ordinaria manutenzione ed il prezzo comprende la sostituzione di parti di ricambio e materiali di consumo o strutturali legate all'utilizzo riscontrate durante gli interventi, a carico della ditta, con una franchigia di 1.000,00 €/anno.

Si prevede di pianificare almeno un intervento di manutenzione annuale ordinario, salvo diverse valutazioni dettate da circostanze di fatto.

In caso delle necessità di interventi di maggiore entità da eseguirsi al di fuori della garanzia, la ditta presenterà un preventivo di spesa per il ripristino delle attrezzature utilizzando i prezzi di listino della casa produttrice che dovrà essere tassativamente e preliminarmente approvato dall'Amministrazione.

Le operazioni di manutenzione a carico della ditta appaltatrice devono essere svolte annualmente, e comunque, in conformità alle prescrizioni dei manuali d'uso e manutenzione rilasciati dalla ditta fornitrice ed installatrice a corredo delle operazioni di collaudo.

Tutte le operazioni previste a carico della ditta aggiudicataria devono essere svolte da tecnici autorizzati dotati delle competenze necessarie per la corretta applicazione dei manuali tecnici, degli schemi d'installazione, ed essere adeguatamente formati e informati per il rispetto delle norme igieniche e antinfortunistiche derivanti sia dall'uso delle attrezzature di lavoro che dal documento di valutazione dei rischi rilasciato dall'Amministrazione appaltante.

A seguito di ogni intervento di manutenzione ordinaria pianificata, l'operatore economico deve rilasciare un verbale di esecuzione dell'intervento dal quale emerga la descrizione dettagliata degli interventi effettuati, con le necessarie e dovute osservazioni.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE

L'Amministrazione si riserva di affidare alla ditta aggiudicataria l'esecuzione d'interventi di manutenzione straordinaria secondo le modalità indicate nel presente articolo.

Si individuano quali interventi di manutenzione straordinaria quelli di tipo complesso, che rispondono a carattere di straordinarietà comportanti esigenze di potenziamento e variazioni sostanziali del contenuto impiantistico, le modalità di esecuzione saranno valutate singolarmente dal Direttore dell'esecuzione del contratto, con supporto della UO Gestione Tecnica del laboratorio o proprio delegato, previa valutazione del RUP, e comunicati e affidati all'operatore economico secondo le modalità previste nel presente articolo.

L'operatore economico a seguito delle difformità riscontrate durante i controlli periodici, su indicazione dell'Agenzia, presenterà un dettagliato preventivo di spesa nel quale saranno quotati i costi per la manodopera, dei macchinari e dei materiali, noli e trasporti per gli interventi necessari al ripristino o adeguamento delle apparecchiature o impianti, inclusi eventuali oneri professionali.

L'operatore economico dovrà procedere solo se l'Agenzia ritiene congruo il preventivo di spesa e solo previo specifico ordinativo scritto, valutato sulla base dei listini ricambi della casa produttrice, indicando esplicitamente i costi di manodopera con riferimento ai listini prezzi previsti dal prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna.

L'operatore economico deve comunque garantire la risoluzione dei problemi per diritti di esclusività, se presenti e documentati.

L'operatore economico si dovrà rendere disponibile a realizzare qualsiasi tipo di lavoro riguardante la straordinaria manutenzione dello strumento in parola, compresi gli eventuali aggiornamenti.

Solo per questioni di assoluta urgenza potrà essere accettato l'ordinativo verbale e/o telefonico, purché sia successivamente regolarizzato da specifico ordine di servizio.

Qualora la Ditta Aggiudicataria non dia corso, senza giustificato motivo, all'esecuzione degli interventi ordinati, l'Agenzia si riserva la facoltà di affidarle ad altre ditte addebitando l'eventuale differenza in più, rispetto all'onere contrattuale, al soggetto aggiudicatario.

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il sopralluogo nei locali dell'immobile destinatario della fornitura del presente appalto, è obbligatorio; la mancata effettuazione dello stesso è causa di NON aggiudicazione dell'appalto.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a protocollo.agenzia.laore@pec.it e per conoscenza (CC), marcellaferralis@agenzia.laore.it, ignazioibba@agenzia.laore.it e mariabattistinacocco@agenzia.laore.it, fabiozoccheddu@agenzia.laore.it, raffaellapuddu@agenzia.laore.it, annaritaspada@agenzia.laore.it

La richiesta deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta al fine di consentire il sopralluogo entro termini congrui per presentare l'offerta.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da altro soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere inserita, obbligatoriamente, nella busta amministrativa.

ORARIO DI LAVORO

Di seguito si riportano gli orari di lavoro del Laboratorio. Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SUOLO PUBBLICO

Per l'installazione dell'apparecchiatura, previsto nel presente appalto, qualora si rendessero necessarie occupazioni temporanee di suolo pubblico (viabilità o percorsi pedonali), è a carico dell'Impresa esecutrice l'appalto, l'onere di richiedere all'ente preposto l'eventuale occupazione temporanea o chiusura temporanea di strada pubblica con l'accollamento delle relative spese.

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO

L'acquisizione della fornitura, di cui al presente capitolato, implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta di tutte le condizioni dei locali che si riferiscono alla fornitura, e pertanto di:

- aver preso conoscenza delle condizioni dei locali, della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura e la installazione di un Strumento automatico per conta batterica mesofila totale nel latte crudo realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di essere a conoscenza delle finalità che l'Amministrazione intende perseguire con l'acquisizione della fornitura in oggetto e ciò soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l'ultimazione dell'intervento e della facoltà di procedere che l'Amministrazione si riserva in caso di ritardo per negligenza dell'Appaltatore.
- in caso di discordanza tra le indicazioni del presente capitolato e tra i vari elaborati, è facoltà della Direzione dell'esecuzione del contratto, previo controllo del RUP, dare ordine di prevalenza all'elaborato ritenuto più idoneo a raggiungere le finalità prefissate dalla stazione appaltante.
- l'impresa invitata all'appalto dovrà, pertanto, effettuare una completa verifica e considerare eventuali accorgimenti e/o "aggiustamenti" ritenuti necessari per poter fornire le garanzie di cui sopra, valutare infine i piccoli particolari costruttivi necessari e tenere conto di tutto questo nel prezzo dell'offerta, in

quanto nulla verrà riconosciuto in più di esso all'Appaltatore per dare lo strumento in parola, funzionante e rispondente ai requisiti di qualità richiesti nel capitolato del presente appalto.

- l'aggiudicatario non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'intervento, la mancata conoscenza di condizioni e/o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

ART. 3. DUVRI E ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA E IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO

L'appalto dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.

La ditta è obbligata ad esibire i libretti relativi alle visite periodiche di Legge eseguite dagli Organismi di controllo alle apparecchiature soggette e i registri relativi alle ispezioni periodiche sullo stato delle attrezzature di lavoro di competenza diretta dell'Impresa utilizzate per il presente servizio.

La ditta dovrà adempiere per tutta la durata dell'affidamento agli obblighi in materia di Sicurezza sul Lavoro dei suoi dipendenti come definiti nel D. Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. intendendosi la ditta, ovvero il suo legale rappresentante, quale "datore di lavoro" ai sensi del predetto Decreto.

Per quanto riguarda il rischio dovuto alle interferenze, si rimanda al Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e ssmmii, redatto in riferimento al sito di espletamento del servizio; detto DUVRI costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato. Tale documento, in forma definitiva a seguito delle indicazioni concordate in sede di riunione di coordinamento con la ditta aggiudicataria, costituirà allegato del contratto, sotto la denominazione "Allegato B al capitolato prestazionale".

L'importo degli oneri della sicurezza stimati nel DUVRI sono pari a € 600,00 (Euro seicento/00).

ART. 4. VALORE DELL'APPALTO

Il corrispettivo per l'esecuzione della fornitura comprende ogni e qualsiasi prestazione necessaria.

L'importo complessivo stimato dell'appalto è pari a euro 590.000,00 oltre IVA di legge, comprensivo dei costi della manodopera.

L'affidamento verrà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108 comma 3 del Codice dei contratti pubblici vigente.

I pesi attribuiti all' offerta tecnica e a quella economica sono i seguenti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PESO MASSIMO
Offerta Tecnica	80
Offerta Economica	20
TOTALE	100

Sono da intendersi a carico dell'operatore economico, in quanto compresi nel valore dell'appalto, i costi per il recupero e/o smaltimento di tutti gli strumenti e dei materiali utilizzati per le lavorazioni necessarie per l'esecuzione della fornitura, salvo diverse valutazioni della stazione appaltante di trattenere pezzi dello strumento in uso che possano essere utilizzati come "ricambio" in situazioni di urgenza/emergenza.

In considerazione dell'oggetto dell'affidamento, i costi per la sicurezza per rischi di natura interferenziale, non assoggettabili a ribasso, come da Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (acronimo DUVRI), redatto ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis del Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati quantificati in euro 600,00 (in lettere euro seicento).

Sono stati quantificati i costi della manodopera pari a euro 2.794,40, che include i costi della manodopera come descritti nel documento di stima economico che qui si richiama.

Nel corso della durata contrattuale potranno essere richieste dalla stazione appaltante ulteriori attività non ricomprese nel corrispettivo contrattuale da effettuarsi a seguito della specifica richiesta d'intervento, nei limiti di quanto previsto all'articolo 120 del codice dei contratti pubblici e nella soglia dell'importo consentita.

Qualora l'offerta sia accettata dalla stazione appaltante, i relativi costi verranno liquidati a parte rispetto al corrispettivo previsto per il presente affidamento.

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di rivolgersi ad altro operatore economico in presenza di circostanze di fatto, senza che l'affidatario possa avanzare alcuna pretesa.

Tabella 1 – Descrizione della fornitura e valore del contratto

--

n.	Descrizione fornitura	IMPORTO OLTRE IVA DI LEGGE
1	Fornitura SRTUMENTO AUTOMATICO PER LA CONTA BATTERICA TOTALE NEL LATTE CRUDO: OVINO, CAPRINO, VACCINO, BUFALINO	€ 590.000,00
	Totale a base di gara	€ 590.000,00

ART. 5. OFFERTA ANORMALMENTE BASSA - ART 110 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 31 MARZO 2023

- Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.

- In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

- Le spiegazioni di cui al comma 2 possono riguardare i seguenti elementi:

- l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

- Non sono ammesse giustificazioni:

- in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- in relazione ai costi di sicurezza di cui alla normativa vigente.

- La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e

nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119;
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13 e 14.

- Qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stazione appaltante può escluderla unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso di esclusione la stazione appaltante informa la Commissione europea.

ART. 6. DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

ART. 7. VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del progetto o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene,

verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;

- nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

ART. 8. VARIAZIONI ENTRO IL 20 PER CENTO

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 9. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Dopo la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e, quindi, successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stazione appaltante può procedere, ai sensi dell'articolo 17 comma 8 e 9 del Codice, a richiedere l'esecuzione anticipata del contratto.

Nel caso di mancata stipula, l'affidatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione, previa consultazione col RUP.

ART. 10. AVVIO DELL'APPALTO

Dopo la stipula del contratto, valido ed efficace, secondo le norme di e-procurement, o nel caso di esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione (anche solo DEC), se nominato, dà avvio all'esecuzione del contratto, nel rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP.

Il DEC redige apposito verbale, firmato anche dall'affidatario, nel quale devono essere contenute le indicazioni di cui all'articolo 31 dell'Allegato II.14 del Codice.

La data di avvio dell'appalto è da intendere quale termine di riferimento (dies a quo) per il computo delle scadenze di pagamento delle prestazioni, nonché per la durata delle prestazioni (manutenzioni incluse).

Sono propedeutici alla sottoscrizione del Verbale di avvio dell'appalto almeno i seguenti documenti e adempimenti:

- comunicazione di un numero di telefono per assistenza telefonica per la risoluzione di eventuali

problemi;

- attivazione di un account di posta elettronica presso il quale inoltrare le richieste da parte dell'Agenzia LAORE;
- elenco delle risorse impegnate;
- consegna del proprio DVR;
- comunicazione di ogni ulteriore informazione funzionale allo svolgimento del servizio.

All'avvio del servizio saranno fornite alla Ditta aggiudicataria tutte le istruzioni e direttive necessarie, redigendo apposito verbale che sarà firmato da entrambe le parti.

Contestualmente alla consegna del servizio, l'Affidatario si obbliga a comunicare all'Agenzia LAORE il nominativo, la qualifica ed il recapito del proprio Responsabile di commessa al quale LAORE farà riferimento per ogni e qualsiasi richiesta, contestazione o chiarimento, che si rendesse opportuno o necessario durante lo svolgimento del servizio in oggetto. Il Referente Tecnico LAORE dovrà controllare, in modo continuativo che tutti gli obblighi siano adempiuti e far rispettare al personale impiegato le tempistiche e le modalità per il regolare espletamento del servizio.

A sua volta LAORE comunicherà all'Affidatario il nominativo del RUP e, se nominato, del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), il quale provvederà a comunicare i nominativi dei referenti/assistenti operativi del laboratorio.

Qualora dovessero rendersi necessari degli interventi urgenti, l'Affidatario dovrà comunque procedere, a seguito della richiesta di intervento ricevuta, all'immediata attivazione del servizio, rispettando le tempistiche stabilite nel presente Capitolato e non superiori a giorni 5.

Nel corso degli interventi il personale dell'Affidatario dovrà essere dotato di idonei indumenti di lavoro nonché dei necessari dispositivi di protezione individuali e esibire un cartellino identificativo munito di fotografia.

ART. 11. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario, propedeuticamente alla stipula del contratto o all'avvio delle prestazioni, si impegna a:

- garantire il corretto svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento impiegando tutto il personale, le attrezzature e gli strumenti necessari secondo quanto stabilito negli atti di gara e nell'offerta tecnica;

- applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; l'affidatario è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla legislazione vigente;
- attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori e prevenzione infortuni, ai sensi del predetto D.lgs. n. 81/2008 - Testo Unico della sicurezza;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire elevati livelli di servizio;
- rispettare gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- comunicare alla Stazione appaltante il nominativo e il recapito telefonico del Responsabile di commessa, quale soggetto incaricato dall'Affidatario medesimo di sovrintendere all'esatta, corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto delle obbligazioni contrattuali assunte, garantendo la continuità operativa del servizio in stretto coordinamento con il DEC e con il RUP.
- comunicare alla Stazione appaltante il/i nominativo/i del personale incaricato dell'esecuzione del servizio, fermo restando che la responsabilità rimane in capo all'Affidatario;
- comunicare, prima della sottoscrizione del contratto, gli indirizzi mail/PEC ai quali inoltrare tutte le comunicazioni relative al presente affidamento, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni;
- mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, ivi compresi quelli che transitano per gli strumenti di elaborazione dati e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza, nonché atti a consentire all'LAORE di monitorare la conformità del servizio rispetto alle normative previste nel contratto;
- rendere noti tempestivamente (a mezzo PEC) ogni eventuale inadempienza che possa incidere sul

rapporto di fiducia e sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali;

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute; Le prestazioni contrattuali devono essere conformi alla documentazione di gara, ai livelli minimi di servizio richiesti, alla tempistica obbligatoria predefinita.

ART. 12. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

L'Affidatario si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano a esclusivo carico dell'Affidatario, che se ne assume la relativa alea, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

L'Affidatario si impegna espressamente a:

- manlevare e tenere indenne l'Agenzia LAORE da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, propria o di terzi, delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti;
- manlevare e tenere indenne l'Agenzia LAORE dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'utilizzo dei mezzi oggetto del contratto;
- rimborsare all'Agenzia LAORE l'ammontare di eventuali oneri che l'Agenzia medesima dovesse sostenere a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Affidatario stesso.

Sarà obbligo dell'Affidatario adottare, nell'esecuzione dell'appalto, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità dei lavoratori, delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati.

L'Affidatario inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivanti da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine all'appalto.

Non sarà accordato all'Affidatario alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso del servizio. Tuttavia, in caso di danni, perdite ed avarie causati da forza maggiore durante il corso del servizio, l'Amministrazione committente corrisponde un indennizzo sempre che tali danni siano stati

denunciati per iscritto al direttore dell'esecuzione, entro cinque giorni dall'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo (art. 9 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023).

Il direttore dell'esecuzione in presenza dell'Affidatario redige un verbale di accertamento al fine di determinare l'eventuale risarcimento al quale può avere diritto l'Affidatario o l'insussistenza delle condizioni per riconoscere lo stesso.

ART. 13. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO - CCNL APPLICABILE

L'Affidatario assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne sostiene i relativi oneri.

Il CCNL individuato applicabile al presente affidamento è il seguente: Terziario distribuzione servizi - Codice alfanumerico H011. - Decreto Direttoriale 18.05.2010.

Nel caso in cui l'Operatore economico partecipante intenda applicare un CCNL differente da quello preso in considerazione dalla Stazione appaltante, per il calcolo del costo della manodopera nonché della definizione della base d'asta, dovrà indicare nella propria offerta, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Codice, tale CCNL purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele. Prima di procedere all'aggiudicazione, l'Agenzia acquisisce la dichiarazione con cui l'operatore economico si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero verifica la dichiarazione di equivalenza delle tutele (art. 11 comma 4 del Codice). L'affidatario assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale. L'Affidatario, con la stipula del contratto, si impegna in modo vincolante ad assolvere regolarmente gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi assistenziali e previdenziali a proprio carico, in qualità di datore di lavoro. Ai sensi dell'art. 11 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di

subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso L'Affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine, si applicano le disposizioni di cui al comma

6 del citato art. 11 del Codice.

L'affidatario assume la responsabilità e gli oneri conseguenti a qualsiasi pregiudizio che possa derivare all'Agenzia LAORE in relazione alla gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

ART. 14. OBBLIGHI DELLA RISERVATEZZA

L'Affidatario risponde dell'operato del proprio personale nei confronti dell'Agenzia e di terzi anche per quanto riguarda il trattamento dei dati e la riservatezza delle informazioni acquisite durante l'esecuzione del servizio. L'Agenzia LAORE è il Titolare del trattamento dei dati, mentre l'Affidatario, in qualità di Responsabile del trattamento stesso, è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel citato D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché Regolamento UE 2016/679 s.m.i.. L'affidatario si impegna a non divulgare, anche successivamente alla scadenza contrattuale, notizie e fatti relativi all'attività dell'Agenzia LAORE di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, e a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia LAORE ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'affidatario è tenuto a risarcire i danni che ne dovessero derivare.

ART. 15. RESPONSABILITA'

L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi infortunio e/o danno diretto e materiale causato a persone e/o beni dell'Affidatario stesso, dell'Agenzia LAORE e di terzi, in dipendenza di azioni e/o omissioni, negligenze e/o altre inadempienze e relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, riferibili all'affidatario stesso e/o a soggetti del cui operato questi è tenuto a rispondere. L'Affidatario garantisce l'esecuzione dell'insieme delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente

capitolato e negli altri atti di gara, nell'offerta e nel patto d'integrità, assumendosi ogni responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche e i requisiti dei servizi forniti, nonché per ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro possibile impiego e non imputabile a lavoratori o terzi. L'Affidatario deve essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con massimale minimo annuo adeguato. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Affidatario anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Resta inteso altresì che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la stipula del contratto e, pertanto, qualora l'Affidatario non sia in grado di provare – in qualsiasi momento – la copertura assicurativa in oggetto, il contratto si risolve di diritto, con conseguente incameramento della garanzia prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di legge previste in materia.

Si applicano le disposizioni anche nel caso di subappalto.

ART. 16. OBBLIGHI DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL PERSONALE LABORATORIO LAORE

La Ditta aggiudicataria deve rispettare i seguenti obblighi "generalì":

- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività da svolgere /svolte;
- adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- utilizzare mezzi e attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti, adeguatamente mantenuti e sottoposti a verifiche periodiche laddove previsto dalla normativa;
- utilizzare personale adeguatamente formato in relazione alle attività svolte, nonché alle specifiche attrezzature utilizzate (ai sensi dell'art 73 del D.lgs. n. 81/08).
- rispettare tutte le indicazioni fornite dalla segnaletica di sicurezza presente nei luoghi di lavoro, anche per quanto riguarda gli spazi di transito esterni;
- evitare di creare rischi aggiuntivi nei luoghi di lavoro, ad esempio ostruendo con materiali o mezzi le vie di esodo o adottando comportamenti scorretti;

- nel caso sopraggiunga una situazione d'emergenza che coinvolga l'intera struttura o parte di essa (es. incendio), attenersi rigorosamente alle indicazioni fornite dal personale della squadra d'emergenza della struttura.

Il personale di LAORE, durante le fasi di installazione e montaggio da parte della Ditta appaltatrice, dovrà:

- accompagnare il personale della Ditta presso il luogo in cui devono essere allocate le apparecchiature;
- evitare di intervenire direttamente nelle operazioni di installazione e montaggio, rimanendo comunque a disposizione per fornire alla ditta tutte le indicazioni necessarie;
- garantire che i mezzi di trasporto della Ditta possano accedere agevolmente al luogo prestabilito per le operazioni di scarico dell'apparecchiatura e allontanarsi dallo stesso in maniera altrettanto sicura, ad esempio mantenendo le vie di transito sgombre per evitare incidenti con conseguenze potenzialmente pericolose;

ART. 17. LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO . VERBALE DI SOSPENSIONE di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- avverse condizioni climatiche;
- cause di forza maggiore;
- altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.
- altre cause circostanziate e adeguatamente motivate, non valutabili al momento dell'affidamento.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART. 18. VERIFICA DI CONFORMITA'

L'esecuzione dell'affidamento è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Il responsabile unico del progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Per ogni singola prestazione frazionata dell'affidamento sarà rilasciato un certificato di verifica di conformità. Tale documento attesterà la corretta esecuzione del servizio e costituirà il presupposto necessario per la successiva liquidazione della spesa e il pagamento delle fatture trasmesse dal fornitore. E' nominato Verificatore di conformità, ex art 116 comma 5 del codice dei contratti, il referente tecnico del laboratorio, Dott. Ignazio Ibba, o in sua assenza, per qualunque motivo, suo sostituto della UO Gestione tecnica del laboratorio.

ART. 19. TERMINI PER AVVIARE E CONCLUDERE LA VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità viene avviata ogni qualvolta venga effettuata una prestazione per la quale deve essere riconosciuto un corrispettivo, come ad esempio nelle prestazioni che vengono effettuate periodicamente.

La verifica di conformità di un intervento verrà conclusa non oltre 30 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri ritenuti necessari.

ART. 20. LA VERIFICA DI CONFORMITA' DEFINITIVA. IL PROCESSO VERBALE

Il direttore dell'esecuzione fornirà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità (se negativo), affinché quest'ultimo possa intervenire. Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

Il processo verbale è redatto dai punti istruttori del Servizio Laboratorio, sottoscritto dal Verificatore di conformità, e validato dal DEC/RUP anche ai fini della liquidazione della spesa, tenuto conto che la conformità o non conformità avviene a giudizio insindacabile della stazione appaltante.

Per conformità o non conformità si intende il rispetto degli standard qualitativi del servizio.

ART. 21. ONERI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VERIFICA DI CONFORMITA'

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte internamente dai punti istruttori del laboratorio.

L'esecutore, in ogni caso, se richiesto, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica i mezzi necessari. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi saranno trattenute, d'ufficio, le spese del corrispettivo dovuto all'esecutore.

ART. 22. VALUTAZIONI DEI SOGGETTI CHE PROCEDONO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA'

I soggetti che procedono alla verifica di conformità indicano se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

ART. 23. EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

La stazione appaltante rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Se il servizio non dovesse corrispondere anche in parte ai requisiti richiesti, la stazione appaltante si riserva di rifiutarlo *in toto* o in parte, e l'appaltatore sarà invitato a ripetere il servizio.

In tal caso la ditta affidataria sarà tenuta a provvedere al nuovo servizio, a proprio esclusivo onere, entro 24 ore o nel più breve termine posto dall'amministrazione.

Nel caso in cui la ditta affidataria non provveda alla nuova prestazione, la stazione appaltante potrà comunque provvedere presso terzi in danno all'appaltatore con addebito ad esso del costo in più sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

ART. 24. CONTESTAZIONI CHE L'ESECUTORE PUO' INSERIRE NEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

ART. 25. L'ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal responsabile del progetto.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'esecutore;
- il nominativo del responsabile del progetto;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- la certificazione di regolare esecuzione.

Il verbale di conformità e attestato di regolare esecuzione possono essere contenuti nello stesso documento e si ravvisa la necessità di elaborare entrambi i verbali quando la fornitura oggetto dell'appalto non è di competenza per materia del responsabile di progetto.

In quest'ultimo caso, il responsabile del progetto provvederà a prendere atto e siglare la verifica di conformità proposta dal Verificatore di conformità, successivamente a predisporre una nota di accompagnamento al verbale di verifica di conformità/attestato di regolare esecuzione.

ART. 26. PASSAGGIO DI CONSEGNE A FINE CONTRATTO

Almeno 30 giorni prima della conclusione delle attività contrattuali (ivi compresa ogni forma di proroga tecnica), l'Affidatario deve produrre e inviare al RUP e al DEC una Relazione tecnica sul servizio svolto, che contenga tra l'altro:

- l'evidenza di eventuali attività ancora da svolgere e istruzioni per la loro esecuzione;

- un quadro analitico riportante, per ogni tipologia di rifiuto in contratto, almeno il quantitativo prelevato e smaltito presso ciascuna sede nel corso della durata contrattuale;
- un quadro di riepilogo dello stato dei pagamenti, evidenziando la presenza di eventuali penali, ritardi o contenziosi pendenti;
- eventuali criticità riscontrate e spunti di miglioramento.

ART. 27. COSTI DELLA MANODOPERA

Ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante ha provveduto a stimare i costi della manodopera, indicandoli separatamente negli atti di gara.

ART. 28. PENALI IN CASO DI RITARDO

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente documento, patti e condizioni e per ogni caso di carente o incompleta esecuzione del servizio:

1. Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, in misura giornaliera, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo dello 0,5 per mille del valore dell'intero servizio ad un massimo dell'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il responsabile del progetto o il direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla/affidarlo anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione

appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

2. Si applica l'articolo 126 del codice dei contratti pubblici vigente e aggiornato in qualunque fase di esecuzione del contratto.

ART. 29. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36 /2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'affidatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente documento, patti e condizioni;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 15 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;

- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificchino inefficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'affidatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'affidatario, oltre alla immediata perdita della cauzione (se richiesta o dovuta), sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 30. RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'affidatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'affidatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo articolo 11 dell'allegato II.14.

ART. 31. PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: UYWFN0, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

Il termine è stabilito in coerenza con l'ordinamento interno adottato con la Direttiva 2026/2027 in materia di standardizzazione degli acquisti di beni e servizi, in ragione della natura dell'appalto.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dall'esecuzione della fornitura.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART. 32. ANTICIPAZIONI DEL PREZZO SUL VALORE DELL'APPALTO

Su richiesta dell'appaltatore, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 20 per cento del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Su richiesta dell'appaltatore, nei limiti delle risorse annuali stanziare, l'anticipazione del prezzo dell'appalto potrà essere incrementata sino al 30 per cento del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore nei modi di cui al comma precedente e alle condizioni stabilite nei commi successivi.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva

attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 125 del codice dei contratti pubblici e dell'Allegato II.14.

ART. 33. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di fornitura/servizio che intende eventualmente subappaltare.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 34. GARANZIA DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 53 del d.lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso, con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

La spesa per imposta di bollo è a carico esclusivo dell'operatore contraente, il quale dovrà corrispondere l'importo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire secondo la vigente normativa.

ART. 35. SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito.

L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

ART. 36. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ

Si comunica, infine, che presso l'indirizzo <http://www.regione.sardegna.it/amministrazionetrasparente/> è reperibile copia del " Nuovo Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate" approvato con delibera della Giunta regionale n. 68/15 del 31/12/2025 **Nuovo "Codice di comportamento del personale del sistema Regione, degli enti pubblici vigilati e delle Società partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna" e relativa appendice recante il nuovo "Codice etico contro ogni forma di violenza, molestia o discriminazione". Modifica, integrazione e abrogazione dell'allegato della Delib.G.R. n. 43/7 del 29.10.2021..** Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice sono estesi, in quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. La violazione di tali principi e obblighi costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, modificato con DPR. 83/2023.

Il concorrente troverà allegato ai documenti di gara il patto di integrità che dovrà essere firmato dal concorrente.

ART. 37. FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, sarà competente il Tribunale di CAGLIARI.

ART. 38. NORME DI RIFERIMENTO

All'appalto in oggetto si applicano:

- le norme del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 36/2023 come integrati e modificato dal Decreto Correttivo 209/2024 e successive modificazioni e integrazioni;
- le norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Direttiva 2026/2027 dell'Agenzia Laore Sardegna in materia di standardizzazione degli adempimenti degli acquisti di beni e servizi;

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato prestazione, si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici e del codice civile, come previsto dall'articolo 12 del codice dei contratti.

ART. 39. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Codice è la dott.ssa Maria Battistina Cocco email: mariabattistinacocco@agenziaaore.it – telefono: 0706026 2262

ART. 40. DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore Esecutivo del Contratto è il dott. Fabio Zoccheddu, ai sensi dell'articolo 114 del Codice dei contratti pubblici. Contatti: fabiozoccheddu@agenziaaore.it 333 49 30 193

ART. 41. SUPPORTO ALLA DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore Esecutivo del Contratto, per questo appalto, sarà supportato, nella fase dell'esecuzione, dai punti istruttori del laboratorio, per questioni di natura amministrativo contabile:

- Annarita Spada, annaritaspada@agenziaaore.it 333 49 30 193 (UO Gestione amministrativo-contabile);
- Fabio Zoccheddu fabiozoccheddu@agenziaaore.it 333 49 30 193 (UO Gestione amministrativo-contabile);

- per questioni di natura tecnica, sarà supportato:

- dal referente del laboratorio dott. Ignazio Ibba ignazioibba@agenzialaore.it, (UO Gestione Tecnica del laboratorio);
- dott.ssa Raffaella Puddu raffaellapuddu@agenzialaore.it (in caso di assenza o impossibilità del dott. Ignazio Ibba) - (UO Gestione tecnica del laboratorio).

ART. 42. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEGLI *ARTICOLI 13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

L'Agenzia Laore Sardegna, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679, fornisce con la presente le informazioni relative al trattamento dei dati personali che verranno alla stessa forniti nell'ambito della fornitura e la installazione di n. 1 Strumento automatico per la conta della carica batterica mesofila totale nel latte crudo, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii precisando che il trattamento avverrà nel rispetto della normativa vigente, nonché degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l'Agenzia stessa.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Laore Sardegna, P. Iva 03122560927, nella persona del legale rappresentante, Direttore Generale *pro tempore*, con sede nella via Caprera, n. 8 – 09123 – Cagliari, i cui indirizzi di contatto sono:

- pec protocollo: protocollo.agenzia.laore@pec.it - centralino: +39 070.60261

Delegato del Titolare del trattamento

Il soggetto a cui il Titolare ha delegato le proprie funzioni, così come risulta dalla Determinazione n. 3231 del 24.09.2025 (prot. 69834/25), nell'ambito del presente trattamento è il Direttore del Servizio laboratorio analisi del latte il quale può essere contattato al seguente indirizzo: - pec: protocollo.agenzia.laore@pec.it

Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) a cui rivolgersi per informazioni in materia di protezione dei dati personali può essere contattato ai seguenti indirizzi:

- e-mail: rpd@agenzialaore.it

- pec: rpd.agenzia.laore@pec.it

Tipologia di dati trattati

Nell'ambito del presente trattamento, il Titolare tratta i seguenti dati:

dati personali comuni e, nello specifico. nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numero di cellulare, numero di matricola, dati bancari, etc);

dati relativi a condanne penali e reati, secondo la disciplina prevista dall'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'art 2-octies del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., rappresentati nello specifico da condanne penali definitive, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, verifiche antimafia in relazione al trattamento in oggetto;

Finalità e liceità del trattamento

I dati personali forniti sono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità di seguito indicate, riconducibili all'ambito di competenza istituzionale dell'Agenzia Laore nell'ambito della fornitura e la installazione di n. 1 Strumento automatico per la conta della carica batterica mesofila totale nel latte crudo.

Tali trattamenti sono svolti in quanto necessari:

- Esecuzione di un contratto o misure precontrattuali, sulla base dell'art. 6, par. 1, lett. b) del Reg. 2016/679 e, per quanto attiene i dati personali relativi a condanne penali e reati, dell'art. 10 del Reg. 2016/679 e dall'art 2-octies del D. Lgs. 196/2003;
- Effettuazione delle pubblicazioni in "Amministrazione trasparente" e nella sezione "bandi e gare", in virtù degli obblighi posti in capo al Titolare, in particolare, dall'art. 37 del D. Lgs. 33/2013, sulla base dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del Reg. 2016/679.

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente in quanto necessari per il raggiungimento delle finalità istituzionali sopradescritte e/o per ottemperare a un obbligo normativo in capo al Titolare del trattamento.

Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l'Agenzia Laore Sardegna l'impossibilità di eseguire le prestazioni richieste e i compiti conseguenti per i quali tali dati sono necessari.

Qualora i dati debbano essere trattati, nei limiti sanciti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, per finalità ulteriori rispetto a quelle ivi indicate, prima di avviare il relativo trattamento verranno fornite le informazioni in merito.

Verifiche sui dati, interessati coinvolti e dati ottenuti presso terzi

L'Agenzia Laore Sardegna può procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nell'ambito della procedura di acquisizione della fornitura e la installazione di n. 1 Strumento automatico per la conta della carica batterica mesofila totale nel latte crudo, anche mediante consultazione della banca dati delle Camere di Commercio nonché mediante acquisizione di dati personali comuni e dati relativi a condanne penali e reati presso altri Enti pubblici e privati (in via esemplificativa: Prefetture, Ordini Professionali, Enti di istruzione e formazione, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Casse Edili competenti per territorio).

Modalità di trattamento e periodo di conservazione

I dati personali sono trattati, a opera di soggetti autorizzati al trattamento e debitamente istruiti in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., secondo i principi di cui all'art. 5 del citato Regolamento, e vengono acquisiti e conservati con l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I dati possono, inoltre, essere trattati da un soggetto esterno all'Agenzia Laore Sardegna se designato responsabile del trattamento ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 4, par. 1, n. 8) e 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati personali saranno trattati mediante le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, utilizzo, interconnessione, selezione, estrazione, utilizzo, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679. Specifiche misure di sicurezza tecniche e organizzative, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, Reg. (UE) 2016/679, sono adottate per tutelare le informazioni dall'alterazione, dispersione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'accesso illegittimo.

I dati personali saranno conservati in banche dati digitali/archivi cartacei per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati forniti e trattati e, pertanto, per il tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nonché per le attività successive in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Nel caso di contenzioso giudiziale avviato durante il periodo ordinario di conservazione, il trattamento potrà essere protratto anche oltre il tempo sopra indicato, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

Ambito di comunicazione e diffusione

Alcuni dati personali sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, pubblicazioni in **“Amministrazione trasparente”** e nella sezione **“bandi e gare”** concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture, in virtù degli obblighi posti in capo al Titolare dall' art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e, altresì, possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell'Unione Europea, nazionali e regionali. I dati possono essere comunicati a soggetti che agiscono quali Responsabili del Trattamento designati dall'Agenzia ai sensi dell'art. 28, Reg. 2016/679, nonché a soggetti pubblici o privati che li trattano in qualità di titolari autonomi ai sensi dell'art- 2- ter del D. Lgs. 196/2003; pertanto, in funzione di obblighi di legge o contrattuali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, nonché alle competenti istituzioni dell'Unione Europea, all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Ambiti particolari di trattamento

L'invio volontario di messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata a qualunque casella del dominio appartenente all'Agenzia Laore Sardegna determina l'acquisizione dell'indirizzo e-mail o pec del mittente, nonché degli altri eventuali dati personali contenuti nella comunicazione. Tale indirizzo potrà essere utilizzato dall'Agenzia Laore Sardegna per dar seguito a quanto richiesto e/o comunicato mediante i messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata suddetti.

Trasferimento dei dati personali

Non è previsto il trasferimento dei dati personali né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea od organizzazioni internazionali. Laddove, tuttavia, dovesse sopraggiungere la necessità di trasferire i dati verso Paesi extraeuropei od organizzazioni internazionali, il Titolare del trattamento avrà cura di informare specificamente e tempestivamente gli interessati e di renderli edotti, in difetto di una decisione di adeguatezza ex art. 45, par. 3, del Regolamento (UE) 2016 /679, dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento ai sensi dell'articolo 46 del citato Regolamento.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

L'Agenzia Laore Sardegna non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, par. 1 e 4, Reg. (UE) 2016/679.

Diritti dell'interessato

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 Reg. (UE) 2016/679 e nei modi e limiti previsti dalla normativa, e in particolare il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, chiedere e ottenere l'accesso ai dati e alle informazioni di cui all'art. 15 del Reg. (UE) 2016/679;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti ovvero la cancellazione degli stessi. (diritto all'oblio). Il diritto alla cancellazione dei suoi dati personali non sarà applicabile se il trattamento si riveli necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- d) ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi espressamente previste dalla normativa;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti, salvo che il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto nei casi e nei limiti sanciti dall'art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h) (se il trattamento è fondato sul consenso) revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, con facilità, senza impedimenti e senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato sulla base del consenso prestato prima della revoca;
- i) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679.

Per l'esercizio dei suddetti diritti, l'interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati, nonché al RPD, agli indirizzi di contatto sopra menzionati, utilizzando il modulo di segnalazione/esercizio dei propri diritti raggiungibile al seguente link [Informativa per il trattamento dei dati personali - LAORE](#).

La Responsabile Unico del Progetto

Maria Battistina Cocco

La Direttrice del Servizio Laboratorio Analisi Latte

(Approvazione ai fini della procedura)

Marcella Ferralis

ALLEGATI:

- Scheda Tecnica - Allegato A al Capitolato prestazionale.
- DUVRI - Allegato B al Capitolato prestazionale.

Redattore: Fabio Zoccheddu

Verificatore: Maria Battistina Cocco